

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 08/07/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/08/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/10/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 860,87, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, per la quota non maturata delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione;
- in via subordinata, l'applicazione del criterio della curva degli interessi per gli oneri ritenuti up-front;
- la restituzione di € 150,23 addebitati a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- la restituzione delle quote "eventualmente" versate in eccedenza a seguito dell'estinzione e quindi non dovute;
- gli interessi dalla data del reclamo;
- le spese legali, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- la natura up -front delle spese di istruttoria, poiché attengono alla fase genetica del rapporto e con essa si esauriscono;



- la natura up-front delle commissioni di intermediazione, volte a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria, intervenuto ai soli fini della conclusione del contratto (allega la fattura e la contabile del bonifico effettuato);
- che l'art. 6-bis, co. 3, lett. b) D.P.R. n. 180/1950 esclude la rimborsabilità dei costi up-front;
- che con la sentenza della CGUE del 09/02/2023 è stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up-front;
- che il D.L. n. 104/2023 (convertito in legge con L. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies, co. 2 D.L. n. 73/2021, introducendo il richiamo alle "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza Lexitor ma anche la sentenza resa in data 09/02/2023, e facendo salve le norme civilistiche che attendono all'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e all'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo up-front;
- l'inesistenza di quote versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata del finanziamento;
- l'infondatezza della richiesta di refusione della commissione di estinzione anticipata, in quanto applicata in conformità all'art. 125-sexies T.U.B. e mancando nel ricorso una contestazione sulla erronea quantificazione dell'addebito effettuato in conteggio estintivo;
- la non rimborsabilità delle spese legali.

Pertanto chiede, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni e interessi non maturati al TAN contrattuale.

Con nota del 06/06/2024, il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 22/08/2019, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Quanto al compenso dell'intermediario del credito, è in atti il conferimento di incarico con l'indicazione della provvigione.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi



recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura up-front va riconosciuta alle spese di istruttoria ed alle commissioni di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 15529/2022 e 25328/2021).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,75%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,85%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 435,00	€ 261,00 <input type="radio"/>	€ 169,01 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 169,01
<input type="radio"/>	commissioni di interm. (up front)	€ 999,78	€ 599,87 <input type="radio"/>	€ 388,45 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 388,45
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 557
interessi legali						si	

In ordine alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata per € 150,23, il ricorrente sostiene che l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, non contestando pertanto un'erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

In una successiva decisione, il medesimo Collegio di Coordinamento ha poi specificato che "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/2021).

Si osserva inoltre, per completezza, che il c.d. "importo rimborsato in anticipo" risulta comunque superiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione.

Pertanto, non si può non richiamare il consolidato orientamento di questo Collegio che ritiene non meritevole di accoglimento siffatta domanda del ricorrente (ex multis, Collegio di Bari, decisione n. 14685/2022).

Quanto alla richiesta di restituzione di eventuali rate pervenute in momenti successivi all'estinzione anticipata, il ricorrente non versa in atti documentazione a supporto della pretesa.

Ad ogni buon conto, in sede di controdeduzioni, l'intermediario ha dichiarato che non risultano quote versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata del finanziamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Parte ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni, ha rinunciato alle repliche.

Uguualmente non meritevole di accoglimento è la domanda di rifusione delle spese legali, sia in quanto non documentate, sia attesa la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 557,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI